

**CONTRATTO D'APPALTO NELLA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA NON
AUTENTICATA ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI BIOLOGICI E
BIOSIMILARI OCCORRENTI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
MATERA - SIMOG N. 8584043**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito indicata anche in sigla "A.S.M." o "ASM" o "Amministrazione"), con sede in Matera, alla via Montescaglioso, codice fiscale e partita IVA n.01178540777, rappresentata dal **Dott. Davide FALASCA**, nato [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato ed Economato" giusta deliberazione di conferimento del relativo incarico n. 772 del 27 giugno 2014 e della deliberazione n.1226 del 31 Dicembre 2020 che, tra l'altro, demanda la stipula dei contratti di appalto in forma di scrittura privata in modalità telematica a ciascun Direttore di U.O.C., secondo le rispettive competenze,

E

Il Dott. **Sebastian Florin IOVAN**, nato [REDACTED]

[REDACTED] la carica presso la sede sociale, munito del seguente documento di riconoscimento: [REDACTED] in corso di validità, il quale dichiara di costituirsi nella qualità di Procuratore Speciale della società per azioni " **ELI LILLY ITALIA s.p.a.**", con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) alla via Gramsci nn.731/733, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio Ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze n.00426150488, Partita IVA 00426150488, R.E.A. n. FI-162817, capitale sociale Euro 69.921.731,00 (sessantanovemilioninovecentoventunomilasettecentotrentuno virgola zero zero) interamente versato, di seguito anche "**Ditta**" o "**affidatario**" o "**fornitore**", giusta la procura rilasciata dal Presidente ed Amministratore Delegato e legale rappresentante della medesima società, dott.ssa Ozlem Huzur (nome) Devletsah (cognome), *****
*****, domiciliata per la carica presso la sede sociale, autorizzata in forza del vigente statuto sociale e giusta la delibera del Consiglio di Amministrazione Assunta in data 27 settembre 2019; detta procura, autenticata dal Notaio Raffaele Marchitelli di Firenze in data 26 maggio 2020, Rep.n.397 Racc.n.219, registrata a Firenze il 03 Giugno 2020 al n.18110 serie 1T, che il comparante dichiara tuttora vigente ed efficace, in copia certificata conforme ai sensi dell'art.22 comma 1 D.Lgs.7 marzo 2005 n.82 e dell'art.68-ter Legge 16 febbraio 1913 n.89 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD").

PREMESSO CHE

- con deliberazione n.3 del 09 Gennaio 2023 l'ASM ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (d'ora in poi anche SUA-RB), degli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari della procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale - SIMOG n.8584043 per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di ventiquattro mesi, propedeutici alla stipula dei contratti attuativi di fornitura da parte delle Aziende sanitarie committenti;

- con la stessa deliberazione è stata demandata all'U.O.C. Provveditorato e Economato la sottoscrizione dei contratti di fornitura attuativi dei suddetti Accordi Quadro, nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, giusta deliberazione n. 1226 del 31.12.2020;

- sempre con il medesimo provvedimento deliberativo, sono stati nominati rispettivamente, per tutti gli adempimenti e finalità consequenziali previsti dalla vigente normativa in materia, il Dott. Nicola Massimo MOREA, Responsabile IDF "Gestione Attività Amministrative Ospedaliere, Adempimenti CUP e Programmazione/Monitoraggio Agende. Gestione forniture ospedaliere di beni e servizi, gestione convenzioni con enti/aziende pubblici e privati", in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la Dr.ssa Flora Anna DI CUIA, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera del P.O. di Matera", in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto di seguito riportato:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera affida alla società alla società per azioni " **ELI LILLY ITALIA s.p.a.**", con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) alla via Gramsci nn.731/733 che, come innanzi costituita e rappresentata, accetta senza riserva alcuna, la fornitura biennale di prodotti farmaceutici biologici (originator e biosimilari) in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Matera in fabbisogno all'A.S.M. SIMOG N. 8584043 e, precisamente, quelli di cui ai lotti **3-9** giusta nota della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata prot.ndg_r_basili.AOO_Giunta.REGISTRO UFFICIALE (U). 0184552 del 16.12.2022 e nell'"**Offerta Economica**" approvata ed in originale agli atti della Stazione Unica Appaltante, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente contratto (scrittura privata).

In particolare, il presente contratto di appalto di fornitura è attuativo dell'Accordo Quadro repertorio 1405

sottoscritto in data 14 Dicembre 2022 sottoscritto con il Dipartimento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, così come specificato nella superiore premessa.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura avrà luogo presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto (scrittura privata) della presente fornitura è fissata in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto (scrittura privata) giusta articoli 6 (Durata dell'appalto) del Disciplinare di gara, 3 del Capitolato Tecnico (durata della fornitura) che tra l'altro prevede espressamente che: *"...la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione appaltante.. "* e 5 del succitato Contratto di Accordo Quadro (durata).

ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo biennale presunto della fornitura di che trattasi è determinato in **Euro 396.480,00 (trecentonovantaseimilaquattrocentottanta virgola zero zero)**, oltre Iva. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, nei termini di legge, a seguito della presentazione della fattura da emettersi a seguito della consegna e del conseguente rilascio dei certificati di conformità tecnici-amministrativi.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA - (GARANZIA CONTRATTUALE)

In virtù di quanto stabilito dagli articoli 27 (aggiudicazione definitiva e stipula del contratto) del Disciplinare, 5 (garanzia a corredo del contratto) del Capitolato Tecnico e 13 (garanzia definitiva) del summenzionato Accordo Quadro, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la Ditta ha costituito cauzione definitiva a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria n.08493/8200/884936 del 23 Gennaio 2023 stipulata con Intesa Sanpaolo s.p.a., Divisione IMI Corporate & Investment Banking, Direzione Global Corporate, Area Centro Nord, per l'importo di Euro 27.753,60 (ventisettemilasettecentocinquante virgola sessanta) valida dalla data odierna di stipula del presente contratto (scrittura privata) e, in ogni caso, rimarrà vincolata a favore dell'A.S.M. fino all'estinzione di ogni obbligazione contrattuale. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'A.S.M. potrà valersi della cauzione prestata, per l'intero importo, o parte di esso, secondo

le evenienze, e la Ditta dovrà reintegrarla della parte eventualmente incamerata nel termine assegnato dalla stessa ASM.

ART. 6 - VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per gli effetti dell'articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 le parti dichiarano che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in quanto è stata effettuata la verifica del possesso effettivo da parte della Ditta dei requisiti di partecipazione, a seguito della presentazione dei documenti all'uopo necessari in conformità a quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del predetto Codice, come risulta dal verbale datato 03 Novembre 2022 a firma del responsabile del procedimento della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) e dalla lettera i) della premessa del suindicato Accordo Quadro.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Più in particolare, come da documentazione agli atti della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, la Ditta risulta essere in regola con i requisiti di cui agli articoli 80, 83 e 85, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.(Codice). Ad ogni buon fine, la Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n.445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di alcuno dei motivi e cause di esclusione previsti dall'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice dei Contratti Pubblici).

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

La Ditta, come innanzi rappresentata, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonita mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art.76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, dichiara e conferma l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione ai sensi dei Decreti legislativi n.159 del 6 settembre 2011 e n.218 del 15 novembre 2012 e di essere in regola con la normativa antimafia. Ad ogni modo, il presente contratto (scrittura privata)verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati anche a campione, all'esito del procedimento di acquisizione della predetta documentazione risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92, comma 4 del decreto

Legislativo n. 159/2011.

Ad ogni modo, il presente contratto (scrittura privata) verrà risolto di diritto, senza indennizzo a qualsiasi titolo, qualora, in qualsiasi momento, per controlli effettuati successivamente anche a campione, risultino accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011.

ART.9 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta elegge domicilio presso la sede legale della società della società in Sesto Fiorentino (FI) alla via Gramsci nn.731/733

ART.10 - OSSERVANZA IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

La Ditta si obbliga ad osservare in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione dei lavoratori, nonché in materia retributiva, contributiva, previdenziale tutte le relative norme di legge, regolamenti, disposizioni e circolari, contratti collettivi di lavoro vigenti che abbiano attinenza con la fornitura oggetto del presente contratto (scrittura privata).

La Ditta dichiara di essere in regola con le norme di cui alla Legge n.68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili.

ART.11 - OBBLIGHI DELLA DITTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, nonché delle determinazioni n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010 della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. In particolare, l'art.3 punto 8 della legge n.136 del 13 agosto 2010 prevede che, a pena di nullità dell'affidamento, la Ditta, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari con le PP. AA., deve inoltrare a quest'A.S.M. i dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, la cui mancata comunicazione determinerà immediatamente la risoluzione del rapporto contrattuale definito con il presente atto. Al fine di ottemperare all'osservanza delle predette norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta ha depositato la dichiarazione datata 24 Gennaio 2023 relativa ai dati dei conti dedicati per le transazioni economiche, contenente l'impegno a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm. ed ii. e le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione. La Ditta s'impegna a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati

relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Sulla disciplina della risoluzione del presente rapporto contrattuale, si rinvia all'articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.

L'A.S.M. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto (scrittura privata), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1454, 1456 e 1662 del Codice Civile, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 11 (risoluzione e recesso) del Capitolato Tecnico e 15 (Sospensione, risoluzione e recessi dal contratto) dell'Accordo Quadro. Inoltre, il presente contratto sarà risolto di diritto senza indennizzo a qualsiasi titolo qualora leggi, decreti o in generale disposizioni di Autorità competenti intervengano nella materia ovvero in ipotesi in cui sentenze giurisdizionali o provvedimenti amministrativi anche di autotutela determinino la caducazione degli atti presupposti alla stipula del presente contratto (scrittura privata).

In siffatte ipotesi, la Ditta non potrà far valere nei confronti dell'ASM alcun diritto, onere, e/o azione. La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore anche ai fini dell'art.1341 del codice civile di accettazione specifica ed incondizionata della presente clausola.

ART. 13 - PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTI

Nell'ipotesi di inosservanza delle norma contenute negli atti di gara, l'ASM si riserva di applicare le penali previste dagli articoli 9 (Inadempimenti e Penali) del Capitolato Tecnico e 12 (Penali) dell'Accordo Quadro.

ART.14 - REFERENTE DELL'ASM

In virtù di quanto sancito dagli articoli 101 e 102 del d. lgs. n.50/2016 e *smi*, tutte le finalità di controllo e sorveglianza sulla corretta esecuzione della fornitura, ivi comprese le attività di verifica di conformità, previste dagli articoli 8 (controllo qualitativi/quantitativi) del Capitolato Tecnico e (22 (verifiche sull'esecuzione del contratto) saranno effettuate dalla Dr.ssa Flora Anna DI CUIA, Direttrice dell'U.O.C. "Farmacia Ospedaliera del P.O. di Matera", in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), giusta Deliberazione ASM n.3 del 09 Gennaio 2023 richiamata nella superiore premessa.

ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella sezione " Privacy " del sito web istituzionale dell'ASM (asmbasilicata.it) e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'ASM "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'ASM relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'ASM, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'ASM diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'ASM in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o

escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per quanto previsto dall'art.15 del Capitolato Tecnico (Foro Competente), le parti riconoscono competente il Foro di Potenza per la risoluzione delle controversie relative alla gestione giuridico/amministrativa delle attività elencate all'art.1.2 del capitolato Tecnico espletate dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Per le controversie concernenti materie attribuite dal medesimo art. 1.2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

ART. 17 - CLAUSOLE DIFFORMI

Le Parti dichiarano che eventuali clausole difformi, modificative e/o aggiuntive dall'offerta tecnica ed economica della Ditta, così come approvata dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono da ritenersi nulle e, pertanto, inefficaci.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto (scrittura privata), le parti rinviando alle norme del Disciplinare di gara e della Convenzione, nonché alle norme di legge vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme al codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le parti danno atto che, pur se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (scrittura privata), la seguente documentazione: a) il Disciplinare di gara; b) il Capitolato tecnico; c) l'Accordo Quadro sottoscritto con la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata; c) la documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara; d) l'offerta economica; e) la garanzia definitiva; documentazione che viene custodita in originale presso la stessa Stazione Unica Appaltante e trasmessa all'ASM in via informatica, fatta eccezione per la garanzia definitiva che viene acquisita esclusivamente in copia e trasmessa all'ASM in via informatica.

ART. 19 - REGISTRAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO

La presente scrittura privata, immediatamente impegnativa per le parti, è sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta relativa in misura fissa (ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 131/1986 e dell'art. 2 della tariffa parte II della tabella 2 dello stesso DPR) e a carico del richiedente.

Il presente atto è redatto nella forma di scrittura privata, consta di numero 9 (nove) pagine/facciate intere, è letto, approvato in quanto conforme alla volontà espressa e sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, costituite come innanzi, in segno di integrale accettazione.

Direttore U.O.C. " Provveditorato ed Economato " dell'ASM
- Dott. Davide FALASCA -
(firmato digitalmente)

Dott. Sebastian Florin IOVAN per **ELI LILLY ITALIA s.p.a.**
(firmato digitalmente)

La sottoscrizione in calce al presente atto ha valore, ai fini dell'art. 1341, comma 2, del codice civile di accettazione incondizionata delle clausole contenute negli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18 e 19 del presente contratto.

Direttore U.O.C. "Provveditorato ed Economato" dell'ASM
- Dott. Davide FALASCA -
(firmato digitalmente)

Dott. Sebastian Florin IOVAN per **ELI LILLY ITALIA s.p.a.**
(firmato digitalmente)